



## TRIBUNALE FEDERALE FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N° 34 – 08 NOVEMBRE 2024

**Riunione del 30 Ottobre 2024**

**14.24.25 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:**

**- Sig. ..omissis..**

### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da

- Avv. Massimo Rosi      Presidente
- Avv. Antonio Amato    Vice Presidente estensore
- Avv. Antonio Mennuni   Componente

Con atto di deferimento relativo al procedimento Reg. n. 06/2024-25, la Procura Federale chiedeva al Tribunale Federale di instaurare un procedimento disciplinare nei confronti di:

- Sig. ...omissis...: *“Per aver, in violazione d ei principi informatori di lealtà e correttezza, ex artt. 13 e 16 Statuto FIPAV, 47 R.A.T., 2 e 5 Codice Etico FIPAV, 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 1 e 74 Reg. Giur., accusato falsamente figure apicali del Settore Ufficiali di Gara FIPAV di essere venuti meno ai rispettivi doveri istituzionali nell’adottare decisioni definite illegittime, conseguenti ad un potere discrezionale ritenuto assai ampio e poco definito, nonché per aver offeso di quelli la persona e la funzione addebitando loro comportamenti definiti erronei, dal punto di vista tecnico, gestionale e organizzativo,, nello svolgimento dell’attività propria dell’Organo Federale di appartenenza, così debordando dai limiti dell’esercizio legittimo del diritto di critica. Contestate le aggravanti di cui alle lettere A e D dell’art. 102 Reg. Giur.”;*

Il Tribunale Federale disponeva la convocazione dell’incolpato per l’udienza del 30 Ottobre 2024 in videoconferenza.

Alla predetta udienza si collegavano, per la Procura, l’Avv. Giorgio Guarnaschelli, l’incolpato Sig. ...omissis.. unitamente al legale da questo nominato.

Il Procuratore Federale, dopo illustrazione dell’atto di deferimento, concludeva per la dichiarazione di responsabilità disciplinare dell’incolpato proponendo la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi cinque a carico del Sig. ..omissis...

La difesa, dopo aver illustrato le proprie deduzioni difensive, concludeva per il non luogo a sanzione a carico dell’incolpato.



il Tribunale, all'esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;

### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione del rappresentante della Procura Federale e delle conclusioni dallo stesso rassegnate;
- Udito il difensore dell'incolpato e preso atto delle conclusioni dallo stesso rassegnate;
- Preso atto della documentazione del procedimento;

### **OSSERVA**

La fattispecie all'esame trae origine dall'esposto del 08.07.2024 a mezzo del quale il Responsabile del Settore Nazionale Ufficiali di Gara, Sig. Luigi Roccato, portava a conoscenza della Procura Federale i contenuti della comunicazione e-mail inoltrata in data \*\*\*\*\* dal tesserato arbitro Sig. ..omissis.. ed indirizzata al medesimo Responsabile e ad altre figure apicali del Settore Arbitrale FIPAV contenente, a giudizio dell'esponente, espressioni potenzialmente offensive nei confronti dei destinatari della comunicazione in oggetto, allorché veniva falsamente messa in dubbio, tra le altre affermazioni, la correttezza nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali.

Avviate le indagini preliminari dalla Procura Federale Fipav, con l'acquisizione di tutta la documentazione allegata all'esposto, ritenuti sufficientemente provati gli elementi di colpevolezza e di possibile rilevanza disciplinare a carico dell'incolpato, veniva trasmessa, in data 02.09.2024, la comunicazione delle conclusioni delle indagini.

All'esito del suddetto invio, perveniva in data \*\*\*\*\* dal difensore nominato dal Sig. ..omissis..., comunicazione Pec a mezzo della quale presentava istanza di fissazione dell'audizione personale del proprio assistito affinché potesse essere dimostrata in tale sede l'assoluta buona fede seguita nella vicenda oggetto di indagine nonché per approfondire i singoli aspetti in fatto e diritto, con riserva di produzione documentale.

Previa rituale convocazione da parte della Procura Federale, in data giorno 24 settembre 2024 alle ore 15:30, veniva ascoltato in modalità di videoconferenza ed in sede di audizione personale il Sig. ..omissis..., assistito dal proprio difensore, ed in tale occasione lo stesso, sostanzialmente, negava ogni addebito ritenendo insussistente ogni eventuale violazione dei principi di lealtà e correttezza.

Per il resto, succintamente, il dichiarante confermava, in relazione al punto A) dell'esposto datato 08/07/2024 a firma Luigi Roccato, che gli arbitri non avevano avuto piena evidenza dei processi valutativi messi in atto dalla Commissione Arbitri e di non essere mai stato osservato per tutta la



scorsa stagione così risultando pregiudicata la sua valutazione complessiva. Precisava, peraltro, che la stessa valutazione era stata per il dichiarante positiva nonostante la mancanza di uno degli elementi caratterizzanti le prestazioni arbitrali quale appunto la valutazione sul campo, trovando inammissibile che un arbitro non potesse avere cognizione delle modalità e dei tempi della sua valutazione complessiva ai fini dell'eventuale avanzamento o retrocessione di categoria di appartenenza.

Sul punto B) dell'esposto di Roccatto, dichiarava che l'affermazione utilizzata non era né apodittica né gratuita, né offensiva, precisando che le valutazioni della Commissione Arbitri dovevano considerarsi assolutamente discrezionali non canonizzate né rese pubbliche nonostante il dichiarante avesse ripetutamente suggerito l'adozione di diversi criteri per rendere le dette valutazioni più chiare e trasparenti.

Sul punto C) dell'esposto a firma Roccatto, dichiarava di poter citare, riservandosi eventuali dimostrazioni a video, numerosi precedenti in cui si palesavano errori tecnici, gestionali e organizzativi da parte della Commissione Arbitri della quale il dichiarante sottolineava la non elevata competenza che denotava anche comportamenti vessatori e persecutori nei suoi confronti così come ripetutamente denunciato e documentato negli svariati esposti in precedenza inoltrati all'Ufficio della Procura Federale- purtroppo, sempre archiviati- quali comportamenti adottati surrettiziamente al fine di indurre il dichiarante a rassegnare le sue spontanee dimissioni "non avendo quelli il coraggio di allontanarmi di imperio".

La Procura Federale Fipav, ritenendo comunque sussistenti gli elementi di colpevolezza a carico dell'incolpato ed esaurita la fase istruttoria, lo deferiva innanzi a questo Tribunale con il capo di incolpazione riportato in epigrafe.

\*\*\*\*\*

Premesso quanto sopra, il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione oggetto del presente procedimento, nonché le deduzioni difensive svolte dall'incolpato in sede di audizione personale e dal difensore in udienza, ritiene di condividere, nei limiti che qui di seguito si espongono, le argomentazioni sostenute dalla Procura Federale.

Preliminarmente questo Tribunale ritiene opportuno precisare che l'oggetto del presente procedimento deve intendersi riferito esclusivamente alla disamina ed alla valutazione della portata lesiva o meno delle dichiarazioni rilasciate dall'incolpato ..omissis.. nella comunicazione e-mail inoltrata in data \*\*\*\*\* al Responsabile del Settore Nazionale Ufficiali di Gara, Sig. Luigi Roccatto, e ad altre figure apicali del Settore Arbitrale FIPAV, così dovendosi escludere ogni altra eventuale disamina e/o valutazione in relazione ad eventuali doglianze dell'incolpato sulle modalità operative



della Commissione Arbitri, peraltro già oggetto di plurima valutazione in altri procedimenti, ovvero dei contenuti di altri esposti dallo stesso inoltrati che esulano, in tutta evidenza, dall'oggetto del presente procedimento.

Or bene, l'atteggiamento assunto dall'incolpato deve ritenersi quanto meno irrispettoso e diffamatorio nei confronti dei vertici federali e così di tutto il settore arbitrale, così oltrepassandosi ogni diritto di critica pacificamente riconosciuto.

Infatti il diritto alla libera manifestazione del pensiero pacificamente riconosciuto anche in ambito federale, deve essere espresso in forme tali da non ledere la persona o la funzione dei destinatari delle critiche, secondo criteri di contenenza formale e sostanziale che devono essere comunque rispettati.

Pertanto, l'aver utilizzato frasi del seguente tenore: “..... *Potere discrezionale della commissione arbitrale assai ampio e poco definito e, per l'effetto, visibilmente illegittimo ....*” Oppure “.....*l'assenza di valutazioni si è verificata a causa esclusiva di vostri evidenti errori tecnici, gestionali e organizzativi ...*” integra, ancorché frutto di una soggettiva valutazione, una plateale, impropria quanto gratuita accusa nei confronti dei componenti delle Commissioni Arbitrali rei, nella sostanza, di aver adottato procedure, comportamenti e metodi in violazione dei rispettivi doveri istituzionali ed a fronte di una incapacità gestionale.

L'intento palesemente offensivo e polemico che si concretizza con le espressioni utilizzate, lede senza ombra di dubbio la dignità e l'onorabilità dei destinatari e della funzione federale dagli stessi rivestita. Si ritiene, quindi, senza entrare nel merito delle motivazioni che hanno indotto l'incolpato a rilasciare le dichiarazioni in tali forme, che quest'ultimo abbia espresso il proprio dissenso con opinioni di carattere personale e giudizi soggettivi oltrepassando i limiti della contenenza espressiva, formale e sostanziale sopra richiamata.

Oltretutto, anche in sede di audizione personale, l'incolpato ha confermato l'intento offensivo e denigratorio dichiarando di aver ripetutamente “suggerito” l'adozione di diversi criteri per rendere le valutazioni della Commissione Arbitri “più chiare e trasparenti” così sostanzialmente affermando come le stesse siano invece assunte in maniera opaca ed illegittima.

Ciò stante appare utile rammentare il principio che i tesserati in genere, proprio in ragione del vincolo associativo che li lega alla Federazione sportiva di appartenenza, sono tenuti a mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà e probità sportiva nel pieno rispetto delle norme federali FIPAV e del Codice di Comportamento Sportivo del CONI.



Il Tribunale pertanto, ritenendo sussistente la violazione della normativa federale a carico dell'odierno incolpato, delibera di infliggere a carico dello stesso la sanzione disciplinare così come viene determinata nel dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico del tesserato ..omissis.. la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 3 (tre).

Roma, 06 novembre 2024.

Il Presidente  
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 08 novembre 2024